



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

## DETERMINAZIONE

N. C2048 del 03/09/2010

Proposta n. 13946 del 30/08/2010

**Oggetto:**

Regime Quote Latte - Avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale Campagna lattiera 2009/2010 - Determinazione n.C3255 del 17-11-2009 - Ricorso gerarchico su comunicazione di irricevibilità richiesta assegnazione quota latte regionale D.I. CETRONE DEBORA. Ricorso non accolto.

**Proponente:**

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Regime Quote Latte - Avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale Campagna lattiera 2009/2010 – Determinazione n.C3255 del 17-11-2009 – Ricorso gerarchico su comunicazione di irricevibilità richiesta assegnazione quota latte regionale D.I. CETRONE DEBORA. Ricorso non accolto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO quanto sancito dall'art.3 comma 4 della legge n.119/2003: *“Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorità:*

*a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;*

*b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;*

*c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.”*

VISTO quanto emerso in sede di riunione di concertazione con le Associazioni di categoria in data 27.10.2009;

VISTA la D.G.R. n.857 del 13.11.2009 recante: *“Reg. (CE) n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Legge 30 maggio 2003 n.119 art.3. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale”*.

VISTO l'allegato alla D.G.R. n.857 del 13.11.2009: *“Modalità per la presentazione di istanze assegnazione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, ai produttori latte della Regione Lazio attribuibili dal 1° aprile 2010”* che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n.C3255 del 17.11.2009 recante: *“Reg. (CE) n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; legge 30 maggio 2003 n.119 art.3. Approvazione avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale.”*;

VISTO l'allegato alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n.C3255 del 17.11.2009: *“Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, ai produttori latte della Regione Lazio attribuibili dal 1° aprile 2010”* che costituisce parte integrante della stessa;

VISTO quanto sancito dall'art.3, 2° capoverso dell'avviso pubblico di cui sopra: *“Possono altresì beneficiare di assegnazioni le aziende che non siano mai state titolari di quota, purché condotte da giovane agricoltore che al momento della data di scadenza del presente avviso pubblico abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni o che comunque rispondono al requisito “giovane” di cui al successivo art.9, nei limiti dei quantitativi loro riservati all'articolo 1. Detti ultimi beneficiari sono*

*impegnati, a pena di decadenza della quota assegnata in applicazione del presente avviso pubblico, a produrre e commercializzare già nel periodo 2010/2011 un quantitativo superiore al 70% della quota attribuita, fatte salve le cause di forza maggiore elencate dal D.M. 31/7/2003”.*

VISTO quanto stabilito dall’art.9, paragrafo “Requisito Giovane” dell’avviso pubblico di cui sopra: “Sono considerati giovani imprenditori agricoli ai fini dell’attribuzione dei quantitativi di riferimento indicati nel presente avviso pubblico:

- ✓ *le persone fisiche che alla data di scadenza del presente avviso pubblico non abbiano ancora compiuto 40 anni;*
- ✓ *nel caso di istanze presentate da società di persone, definite tali ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, di società semplici e di cooperative la priorità conferita ai giovani ai sensi dell’articolo 6, punto 1 lettere a) e b) del presente avviso viene riconosciuta qualora almeno il 50 per cento dei soci che prestano attività lavorativa in seno alla società stessa abbia età inferiore ai 40 anni. L’attestazione della prestazione dell’attività lavorativa da parte dei soci deve essere fornita con autocertificazione redatta sulla base delle posizioni INPS delle quali i medesimo sono titolari. Il requisito così definito deve permanere per almeno 36 mesi dalla determinazione dell’assegnazione aggiuntiva di quota. Ove detto requisito decada prima che siano trascorsi i 36 mesi dalla determinazione dell’assegnazione, questa viene revocata a valere dal 1° aprile successivo al verificarsi dell’evento che fa decadere dal requisito.*
- ✓ *nel caso di istanze presentate da società di capitali, definite tali ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, la priorità conferita ai giovani ai sensi dell’articolo 6, punto 1 lettere a) e b) del presente avviso viene riconosciuta sulla base dell’età del rappresentante legale della società. Il requisito così definito deve permanere per almeno 36 mesi dalla determinazione dell’assegnazione aggiuntiva di quota. Ove detto requisito decada prima che siano trascorsi i 36 mesi dalla determinazione dell’assegnazione, questa viene revocata a valere dal 1° aprile successivo al verificarsi dell’evento che fa decadere dal requisito.*

*Il requisito dell’età deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda.*

*Le verifiche istruttorie relative a limiti, esclusioni e priorità di assegnazioni di cui al presente avviso pubblico, devono essere sempre riferite alle aziende condotte dai produttori che hanno presentato istanza di assegnazione e che conducono l’azienda al momento della presentazione dell’istanza medesima, anche tenendo conto degli eventi di variazione nelle conduzioni di dette aziende, succedutesi nel tempo”.*

VISTO quanto stabilito dall’art. 4 comma a) del predetto allegato: “La capacità produttiva aziendale deve essere superiore al quantitativo di riferimento di cui risulta titolare l’azienda, così come registrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alla data del 1° Aprile 2010. La capacità produttiva aziendale è determinata moltiplicando il numero medio di lattifere – le cui produzioni sono destinate ad essere commercializzate tal quali o trasformate - presenti in allevamento al momento della scadenza per la presentazione dell’istanza per la media annuale di ogni singola provincia calcolata sulla totalità dei capi presenti in allevamento come rilevabile dall’ultimo “Bollettino dei controlli della produttività del latte” delle statistiche ufficiali A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) riferita ad ogni provincia di ubicazione della stalla. Resta inteso che la somma tra la quota consegne/vendite dirette richiesta e la quota consegne/vendite dirette già in possesso al 1° aprile 2010 dovrà essere commisurata al risultato ottenuto dal calcolo della capacità produttiva. Si precisa che, secondo i criteri stabiliti dalla Anagrafe Bovina Nazionale, una lattifera viene considerata potenzialmente in produzione ad una età compresa tra i 30 e i 120 mesi. Nel caso in cui l’azienda agricola sia iscritta all’APA e quindi sia sottoposta a controlli ufficiali eseguiti dall’Associazione, per la media annuale produttiva può utilizzare il risultato dei certificati dei controlli allegando debitamente all’istanza i tabulati APA di riferimento 2008/2009”.

VISTO quanto contenuto nelle “Disposizioni finali” di cui all’art.11 del predetto allegato: *“La presentazione dell’istanza di richiesta di assegnazione della quota di cui alle presenti disposizioni, comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute”*.

PRESO ATTO della nota prot. n.19671 del 04.02.2010 con cui l’Area Decentrata di Latina comunica alla D.I. CETRONE DEBORA l’irricevibilità della richiesta di assegnazione quote latte dalla riserva regionale (rif. avviso pubblico Determinazione n.C3255 del 17.11.2009) fornendo le seguenti motivazioni:

- *“dall’anagrafe zootecnica non risulta che la ditta sia conduttrice di un allevamento zootecnico. Il codice di stalla indicato in domanda riporta n.3 allevamenti intestati alla ditta Testa Loreto. Pertanto la richiedente non possiede i requisiti previsti dall’art.2 e 3 dell’avviso pubblico che consentono la presentazione delle domande ad aziende zootecniche produttrici di latte;*
- *l’assenza di un allevamento zootecnico alla data di scadenza dell’avviso pubblico comporta una capacità produttiva, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 4 lettera a) dell’avviso pubblico pari a 0 kg e pertanto tale capacità non risulta commisurata alla quota latte richiesta. Si precisa che, secondo quanto riportato all’art.4, lettera a) dell’avviso pubblico la capacità produttiva viene determinata moltiplicando il numero medio di lattifere – le cui produzioni sono destinate ad essere commercializzate tal quali o trasformate – presenti in allevamento al momento della scadenza di presentazione dell’istanza per la media annuale di ogni singola provincia calcolata sulla totalità dei capi presenti in allevamento come rilevabile dall’ultimo bollettino dei controlli della produttività del latte delle statistiche ufficiali AIA (associazione italiana allevatori) riferita ad ogni provincia di ubicazione della stalla”*.

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla D.I. CETRONE DEBORA con nota inviata in data 19.02.2010 al Dipartimento Economico ed occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura ed acquisita a protocollo con n.42744 del 09.03.2010;

CONSIDERATO che, entro la data di scadenza dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione n.C3255 del 17.11.2009, la D.I. CETRONE DEBORA non risulta conduttrice di un allevamento zootecnico e quindi non in grado di assicurare una capacità produttiva così come richiesto dall’art. 4 comma a) del predetto avviso pubblico;

CONSIDERATO che l’amministrazione ha garantito la priorità di assegnazione di quote regionali individuata dall’art.3 comma 4 della legge n.119/2003 lettera b): *“giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota”*; identificando nei suddetti giovani imprenditori agricoli non tanto i soggetti interessati al primo insediamento in agricoltura che possano beneficiare anche di finanziamenti a fondo perduto, quanto soggetti che, a prescindere dall’assegnazione di quote regionali, abbiano la reale volontà di intraprendere l’attività di allevatori;

ESAMINATE tutte le argomentazioni fornite nel ricorso gerarchico;

EFFETTUATI i necessari accertamenti e riscontri;

RITENUTO pertanto di non accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla D.I. CETRONE DEBORA con nota inviata in data 19.02.2010 al Dipartimento Economico ed occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura ed acquisita a protocollo con n.42744 del 09.03.2010,

## **DETERMINA**

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

di non accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla D.I. CETRONE DEBORA con nota inviata in data 19.02.2010 al Dipartimento Economico ed occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura ed acquisita a protocollo con n.42744 del 09.03.2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Di tale decisione verrà data comunicazione all'interessato a mezzo notifica postale per Raccomandata A.R.

Il Direttore del Dipartimento  
Dr. Guido Magrini